

**423<sup>a</sup> Seduta plenaria**

Giornale FSC N.429, punto 3 dell'ordine del giorno

**DECISIONE N.3/04  
PRINCIPI OSCE PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DEI  
SISTEMI DI DIFESA ANTIAEREA PORTATILI (MANPADS)**

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

riconoscendo le minacce derivanti dalla proliferazione e dall'uso non autorizzato di sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS), particolarmente per le operazioni di aviazione civile, di mantenimento della pace, di gestione delle crisi e di lotta al terrorismo,

desideroso di integrare e conseguentemente di rafforzare l'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW), al fine di migliorare l'efficacia del controllo sulle esportazioni di SALW nell'area dell'OSCE,

deciso a contribuire alla riduzione del rischio di dirottamento delle SALW verso il mercato illegale,

tenendo conto che la Strategia OSCE per far fronte alle minacce per la sicurezza e la stabilità nel ventunesimo secolo adottata a Maastricht nel dicembre 2003 rileva che l'OSCE sta impiegando tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alla proliferazione di MANPADS, definiti nel Documento OSCE sulle SALW come lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei,

tenendo presente la Decisione dell'FSC.DEC/7/03 del 23 luglio 2003, approvata con la Decisione N.8/03 del Consiglio dei Ministri di Maastricht, in cui gli Stati partecipanti all'OSCE, qui di seguito denominati Stati partecipanti, si sono impegnati a promuovere l'applicazione di controlli efficaci ed esaurienti delle esportazioni di MANPADS,

riconoscendo gli sforzi compiuti dall'Intesa di Wassenaar nell'elaborazione di principi a tale riguardo e desideroso di estendere l'applicazione degli "Elementi per il controllo delle esportazioni dei sistemi di difesa antiaerea portatili" dell'Intesa di Wassenaar,

decide:

- di adottare i seguenti principi per il controllo delle esportazioni di MANPADS che si ispirano agli "Elementi per il controllo dell'esportazione dei sistemi di difesa antiaerea portatili" dell'Intesa di Wassenaar:

1. Ambito

1.1 Tali principi riguardano:

- (a) sistemi di missili terra-aria progettati per essere portabili e trasportati nonché azionati da una singola persona;
- (b) altri sistemi di missili terra-aria progettati per essere azionati e lanciati da più persone che operano in squadra e trasportati da più persone.

1.2 I controlli nazionali delle esportazioni si applicano al trasferimento o al ritrasferimento internazionale di MANPADS, compresi i sistemi completi, le componenti, i pezzi di ricambio, i modelli, i sistemi di addestramento e i simulatori, effettuato per qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, inclusi l'esportazione autorizzata, la vendita, la concessione, il prestito, il noleggio, la coproduzione o i contratti di licenza per la produzione (qui di seguito denominati "esportazione"). L'ambito della regolamentazione delle esportazioni e dei relativi controlli comprende la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, l'ingegneria, la fabbricazione, la produzione, l'assemblaggio, il collaudo, la riparazione, la manutenzione, l'assistenza, la modifica, il potenziamento, l'aggiornamento, il funzionamento, l'uso, la sostituzione o la ripulitura, la smilitarizzazione, e la distruzione di MANPADS, i dati tecnici, il software, l'assistenza tecnica, le dimostrazioni e l'addestramento connessi a tali attività, il trasporto in condizioni di sicurezza e lo stoccaggio. Conformemente alla legislazione nazionale, tale ambito può comprendere altresì l'investimento, il marketing, la pubblicità e altre attività pertinenti.

1.3 Qualsiasi attività relativa ai MANPADS all'interno del territorio del Paese produttore è soggetta alle norme e ai regolamenti nazionali.

2. Condizioni di controllo e criteri di valutazione

- 2.1 Le decisioni che autorizzano l'esportazione di MANPADS spetteranno alle autorità competenti ad alto livello politico del governo del Paese esportatore e le autorizzazioni verranno concesse esclusivamente a governi esteri o ad agenti specificamente autorizzati ad agire per conto di un governo, previa presentazione di un certificato di destinazione finale (EUC) autenticato dal governo dello Stato destinatario.
- 2.2 Le licenze generali non sono valide per l'esportazione di MANPADS; ogni trasferimento è soggetto ad una specifica decisione in merito alla concessione di licenza.
- 2.3 I governi esportatori non si avvarranno di intermediari o di servizi di intermediazione non governativi per il trasferimento di MANPADS, a meno che questi non siano espressamente autorizzati ad agire a nome del governo.

2.4 Al fine di prevenire l'uso non autorizzato, i Paesi produttori doteranno i MANPADS di nuova progettazione di dispositivi tecnici e/o di controllo di lancio, non appena disporranno di tali tecnologie.

Tali dispositivi non dovranno pregiudicare l'efficacia operativa dei MANPADS per l'utente autorizzato.

2.5 Le decisioni che autorizzano l'esportazione di MANPADS prenderanno in considerazione:

- il potenziale rischio di dirottamento o di uso illecito nel Paese destinatario;
- la capacità e l'intenzione del Paese destinatario di prevenire i ritrasferimenti non autorizzati, la perdita, il furto e il dirottamento;
- l'adeguatezza e l'efficacia delle misure fisiche di sicurezza del Paese destinatario per la tutela delle proprietà, delle strutture, delle dotazioni e dei depositi militari.

2.6 Prima di autorizzare l'esportazione di MANPADS il governo esportatore verificherà le garanzie presentate dal governo destinatario al fine di:

- non riesportare MANPADS salvo previo consenso del governo esportatore;
- garantire la sicurezza necessaria del materiale e delle informazioni classificate conformemente agli accordi bilaterali applicabili, al fine di prevenire l'accesso o la manomissione non autorizzati;
- informare tempestivamente il governo esportatore di qualsiasi manomissione, uso non autorizzato, perdita o furto di qualsiasi materiale relativo ai MANPADS.

2.7 Inoltre il governo esportatore si assicurerà della volontà e della capacità del governo destinatario di attuare efficaci misure per il deposito sicuro, la manipolazione, il trasporto e l'uso di materiali MANPADS, nonché per l'eliminazione o la distruzione di scorte in eccedenza al fine di prevenire l'accesso e l'uso non autorizzato. La prassi nazionale del governo destinatario per ottenere la sicurezza prescritta include, ma non si limita a, il seguente insieme di procedure, o altre operazioni che realizzeranno livelli comparabili di tutela e di responsabilità individuale:

- verifica scritta del ricevimento dei carichi di MANPADS;
- inventario per numero di serie del carico iniziale di tutti i meccanismi di sparo e dei missili trasferiti, se fisicamente possibile, e tenuta di registri degli inventari;

- inventario fisico di tutti i MANPADS soggetti a trasferimento, almeno una volta al mese; resoconto per numero di serie di tutte le componenti dei MANPADS esaurite o danneggiate in tempo di pace;
- assicurare che le condizioni di stoccaggio siano tali da garantire i massimi livelli di sicurezza e di controllo dell'accesso, il che può prevedere di:
  - ove il modello dei MANPADS lo consenta, depositare missili e meccanismi di sparo in località adeguatamente distanti in modo che un eventuale superamento dei sistemi di sicurezza in un sito non metta a rischio il secondo sito;
  - assicurare una sorveglianza continua (24 ore al giorno);
  - stabilire regole di custodia ai sensi delle quali l'ingresso in un sito di stoccaggio preveda la presenza di almeno due persone autorizzate;
- trasportare i MANPADS in un modo che consenta il rispetto degli standard e delle procedure più elevate per la salvaguardia di munizioni delicate in transito. Ove possibile trasportare missili e meccanismi di sparo in container separati;
- ove applicabile riunire e assemblare le principali componenti — in generale i gripstock e i missili in un tubo di lancio — esclusivamente in caso di ostilità o di imminenti ostilità, per sparare durante esercitazioni di addestramento regolarmente programmate, o per collaudo a sorte (in tal caso solo le componenti necessarie per i colpi che si intendono sparare verranno prelevate dai depositi e assemblate), quando i sistemi vengono utilizzati quale parte delle difese di avanguardia di installazioni o siti altamente prioritari e in qualsiasi altra circostanza che possa essere concordata tra i governi destinatario ed esportatore;
- l'accesso all'hardware e a qualunque informazione classificata relativa sarà limitato al personale militare e civile del governo destinatario che disponga della necessaria autorizzazione di sicurezza e che abbia una provata necessità di venire a conoscenza di tali informazioni per l'adempimento dei propri compiti. Qualsiasi informazione rilasciata si limiterà a quanto necessario per l'adempimento delle responsabilità assegnate e, ove possibile, verrà trasmessa soltanto verbalmente e visualmente;
- adottare prudenti procedure di gestione delle scorte che comprendano l'effettiva e sicura eliminazione o distruzione delle scorte di MANPADS che sono o diventano eccedenti rispetto alle esigenze nazionali.

- 2.8 Gli Stati partecipanti, ove e in modo appropriato, presteranno assistenza ai governi destinatari che non sono in grado di effettuare un prudente controllo dei MANPADS, nell'eliminazione delle scorte in eccedenza, anche riacquistando armi precedentemente esportate. Tali misure sono soggette al consenso volontario del governo esportatore e dello stato destinatario.
  - 2.9 I governi esportatori scambieranno informazioni relativamente ai potenziali governi destinatari che hanno dimostrato di non essere in grado di conformarsi alle garanzie e procedure descritte nei precedenti paragrafi 2.6 e 2.7.
  - 2.10 Al fine di accrescere gli sforzi volti a prevenire i dirottamenti, i governi esportatori scambieranno informazioni relativamente a entità non statali che stiano cercando o possano cercare di procurarsi MANPADS.
3. Gli Stati partecipanti assicureranno che qualsiasi violazione della legislazione sul controllo delle esportazioni di MANPADS sia sottoposta ad adeguate sanzioni, comprese sanzioni penali.
  4. Gli Stati partecipanti convengono di incorporare tali principi nelle loro procedure, nelle loro politiche e/o nei loro regolamenti nazionali.
  5. Gli Stati partecipanti notificheranno i trasferimenti di MANPADS servendosi delle disposizioni stabilite nel Documento OSCE SALW relativamente allo scambio di informazioni, nonché di qualunque meccanismo di informazione relativo ai MANPADS che possa essere concordato in futuro.
  6. Gli Stati partecipanti esamineranno regolarmente l'attuazione dei principi esposti nel presente documento.
  7. Gli Stati partecipanti convengono di promuovere l'applicazione dei principi sopra definiti presso Paesi che non fanno parte dell'OSCE.